

stèri potranno passare nei Monasteri di prima classe alle rispettive vacanze, sottentrando alla pensione individuale relativa di lir. 300. che sarà rimasta vacante.

24. Sarà permesso, previe le opportune dispense canoniche alle Religiose di questi Istituti in generale, di sortire dai Monasteri, ed il rientrare nella società colla pensione rispettivamente assegnata.

25. Le Religiose Cappuccine e Terziarie questuanti si conservano, salvo a riunirle, secondo la dimostrata convenienza.



## A R T I C O L O VI.

### *Disposizioni generall.*

26. I Barnabiti, Somaschi, Ospitalieri, Scoloppj, le Scuole cristiane, Crociferi, i Preti della Missione, i Filippini sulla base del numero attuale avranno la facoltà di aggregare nuovi allievi, mediante accettazione secondo le regole del rispettivo istituto, previa domanda da inoltrarsi a Noi per mezzo degli Ordinarj.

27. La stessa facoltà s'intende egualmente accordata colla medesima dipendenza alle Salesiane, Orsoline, ai Conservatorj, e Collegj propriamente detti, come pure ai quaranta Monasteri di prima classe, non che alle Cappuccine, e Terziarie questuanti.